



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Codice Fiscale 00231450651

Tel. 081 - 5169111

Fax 081 - 5143532

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

del 30 aprile 2015

OGGETTO: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti anno 2015".

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **trenta** del mese di **aprile**, alle ore 16,00, nell'aula consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24 aprile 2015, prot. n. 9530, si è riunito il **Consiglio comunale** in seduta ordinaria di prima convocazione. Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, dott. Andrea Monetti.

Sul presente argomento, all'appello iniziale, sono presenti n. **9** consiglieri ed il Sindaco e risultano assenti n. **7** consiglieri, come segue:

Giovanni Maria Cuofano – Sindaco

Presente

Assente

NOMINATIVO		PRES.	ASS.	NOMINATIVO		PRES.	ASS.
1) Afeltra	Antonietta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9) Monetti	Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Battipaglia	Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10) Montalbano	Anna Lisa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ciancio	Roberto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11) Pagano	Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) D'Acunzi	Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12) Pagano	Bartolomeo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Di Martino	Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13) Salzano	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Fabbricatore	Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14) Senatore	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Genco	Michele	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15) Villani	Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Lamberti	Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16) Viziola	Roberto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Giustificano l'assenza i Sigg.: _____

Partecipa il Segretario generale d.ssa Lucia Celotto

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Alle ore 18,50 si allontana dall'aula il consigliere D'Acunzi e rientra il consigliere Villani.

Risultano presenti: n. 9 consiglieri + 1 (Sindaco)

Afeltra Antonietta, Battipaglia Anna, Di Martino Gennaro, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Salzano Giuseppe, Senatore Giuseppe, Villani Luigi, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco).

Risultano assenti: n. 7 consiglieri

Ciancio Roberto, D'Acunzi Giovanni, Fabbricatore Giuseppe, Genco Michele, Montalbano Anna Lisa, Pagano Bartolomeo, Viziola Roberto.

Sono, altresì, presenti gli assessori: Vigorito Maria Giuseppa, Citarella Massimiliano, Fortunato Teobaldo e Riso Maria Stefania Maddalena.

Il **Presidente** passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 8° dell'ordine del giorno avente ad oggetto:

“Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti anno 2015”.

Quindi, concede la parola all'assessore Citarella Massimiliano - relatore, il quale procede ad illustrare l'argomento oggetto di discussione e a dare, quindi, lettura della relazione di proposta, agli atti del Consiglio. Alla fine, chiede al Consiglio di approvare la proposta di delibera agli atti stabilendo, altresì, per il solo anno 2015 il differimento di due mesi di ciascuna scadenza indicata all'art. 23, comma 2 dell'allegato regolamento TARI. Pertanto, la scadenza di aprile viene differita a giugno, quella di giugno viene differita ad agosto, quella di agosto 2015 ad ottobre 2015 e l'ultima scadenza di ottobre viene differita al 31 dicembre 2015

Successivamente, il **Presidente** dichiara aperta la discussione e, non registrando al intervento da parte dei consiglieri presenti in aula, ringrazia l'assessore per il suo contributo e pone a votazione l'argomento iscritto al punto 8 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti anno 2015”*, la cui proposta, a firma del responsabile dell'Area Assetto del Territorio, viene allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (*allegato sub “A”*).

Si procede all'appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9 + 1 Sindaco

Assenti n. 7 consiglieri (Ciancio Roberto, D'Acunzi Giovanni, Fabbricatore Giuseppe, Genco Michele, Montalbano Anna Lisa, Pagano Bartolomeo, Viziola Roberto)

La votazione palese per appello nominale sortisce il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9 + 1 (Sindaco)

Afeltra Antonietta, Battipaglia Anna, Di Martino Gennaro, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Salzano Giuseppe, Senatore Giuseppe, Villani Luigi, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco).

Successivamente, il Presidente, su proposta dell'assessore, sottopone a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, che viene approvata con la medesima votazione

Quindi, prende atto della votazione effettuata e ne proclama l'esito così come in precedenza riportato: Il Consiglio comunale approva l'argomento relativo ad *“Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti anno 2015”*, rendendo l'atto immediatamente eseguibile.

Dato atto che gli interventi *ad litteram* effettuati dal Sindaco e dai singoli consiglieri sono riportati nell'estratto verbale stenotipato (allegato sub "C"), allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 92 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 02.04.2015, esecutiva, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU e TASI ai nuovi indirizzi dell'amministrazione;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a. abitazioni con unico occupante;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e. fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il vigente regolamento della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 9 settembre 2014;

Ritenuto doverlo adeguare alla normativa vigente ed agli indirizzi dell'amministrazione;

Preso atto che gli indirizzi dell'amministrazione riguardano specificamente la concessione di ulteriori agevolazioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale in favore delle famiglie meno abbienti e dei disabili, ed agevolazioni per incentivare la raccolta differenziata o per la riduzione della produzione dei rifiuti (compostaggio domestico, utilizzo di pannolini lavabili, ecc.) e detassazione di superfici in attuazione dell'art. 1 comma 649 della legge di Stabilità 147/2013;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale in ossequio alle direttive dell'amministrazione;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero degli Interni, che ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione in forma palese:
Consiglieri presenti e votanti: n. 9 + 1 Sindaco

Voti favorevoli n. 9 + 1 (Sindaco)

Afeltra Antonietta, Battipaglia Anna, Di Martino Gennaro, Lamberti Maurizio, Monetti Andrea, Pagano Antonio, Salzano Giuseppe, Senatore Giuseppe, Villani Luigi, Cuofano Giovanni Maria (Sindaco).

DELIBERA

Dare atto che la premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende qui integralmente riportata ed approvata

1. **approvare** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015", costituito da n. 31 articoli ed allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrale e sostanziale (*allegato sub "B"*);
2. **prendere atto** che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;
3. **stabilire** per il solo anno 2015 il differimento di due mesi di ciascuna scadenza indicata all'art. 23, comma 2, del sunnominato regolamento;
4. **delegare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento, con la medesima votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Allegato sub "A"



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Al Consiglio Comunale
Sede

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2015.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 02.04.15, esecutiva, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU e TASI ai nuovi indirizzi dell'amministrazione;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il vigente regolamento della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 9 settembre 2014;

Ritenuto doverlo adeguare alla normativa vigente ed agli indirizzi dell'amministrazione;

Preso atto che gli indirizzi dell'amministrazione riguardano specificamente la concessione di ulteriori agevolazioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale in favore delle famiglie meno abbienti e dei disabili, ed agevolazioni per incentivare la raccolta differenziata o per la riduzione della produzione dei rifiuti (compostaggio domestico, utilizzo di pannolini lavabili, ecc.) e detassazione di superfici in attuazione dell'art. 1 comma 649 della legge di Stabilità 147/2013;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale in ossequio alle direttive dell'amministrazione;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero degli Interni, che ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;


Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone di deliberare

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'Assessore al Bilancio
dott. Massimiliano Citarella



OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2015.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012, in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere

Nocera Superiore, li _____

Il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Angelo Padovano




Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012, in ordine alla **regolarità contabile** della presente proposta attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere

Nocera Superiore, li _____

Il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Angelo Padovano





VERBALE N. 16/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di Aprile, alle ore 16,00 si è riunito presso la Casa Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Canale Gennaro – presidente, Dott. Barberio Orlando e del Dott. D'Auria Domenico – componenti.

Al Collegio è stato richiesto di esprimere un parere in riferimento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto:

“ Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo TARI”.

Il collegio dei revisori

PRESO ATTO

- che l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 174/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere su proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC (TASI – IMU – TARI) al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi locali;
- che l'amministrazione comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 09.09.2014 ha approvato il regolamento di gestione della TARI;
- che i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della L. 147/2013 precisano che nell'ambito dell'istituzione della IUC sono previsti diversi passaggi caratterizzanti la fattispecie della TARI;
- che in base ai commi 659 e 660 dell'articolo 1 della L. 147/2013, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs. 446/97, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale TARI;

VISTO

- la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi Comunale;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dell'Area Economica-Finanziaria Dott. Padovano Angelo, resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Alle ore 17,15 la seduta viene sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente

Il Collegio dei Revisori

Dott. Canale Gennaro

Dott. Barberio Orlando

Dott. D'Auria Domenico

Comune di Nocera Superiore

Data 14/04/2015

N. Prot. 0008550 / 2015



UOR Ufficio Sindaco

Comune di Nocera Superiore
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2015

Indice:

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	3
Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI	4
Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO	4
Articolo 5 - BASE IMPONIBILE.....	5
Articolo 6 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	6
Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	7
Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	8
Articolo 9 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	9
Articolo 10 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	9
Articolo 11 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
Articolo 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
Articolo 13 - TARIFFA GIORNALIERA	11
Articolo 14 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	12
Articolo 15 - ESENZIONI E RIDUZIONI.....	13
Articolo 16 - AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE	14
Articolo 17 - ESENZIONI PER UTENZE DOMESTICHE	15
Articolo 18 - AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE: RIFIUTI SPECIALI	16
Articolo 19 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE	17
Articolo 20 - ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE	19
Articolo 21 - CUMULO DI RIDUZIONI.....	20
Articolo 22 - ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	20
Articolo 23 - VERSAMENTI	20
Articolo 24 - DICHIARAZIONE	20
Articolo 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	22
Articolo 26 - ACCERTAMENTO	22
Articolo 27 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	23
Articolo 28 - SANZIONI ED INTERESSI.....	24
Articolo 29 - RIMBORSI.....	25
Articolo 30 - CONTENZIOSO	25
Articolo 31 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	25
ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	27

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Nocera Superiore dell'imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Nocera Superiore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la

medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il riferimento è a chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera possieda o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai possessori o detentori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta attività economica e/o professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica per il calcolo della relativa TARI.
7. Per le associazioni prive di personalità giuridica la TARI è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Nocera Superiore relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio

territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate e/o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è determinata, per i locali considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti oggetto di autonoma imposizione tributaria.
7. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

8. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
3. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 D.Leg.vo 36/2003.
9. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto incaricato della gestione dei rifiuti urbani e assimilati a norma dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 che è tenuto a trasmetterli all'Amministrazione Comunale, nei termini di legge, prima dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune. Il Piano Finanziario dovrà

- essere approvato dal Comune entro la data di approvazione della deliberazione del bilancio di previsione dello stesso.
10. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999, è dato dalla somma delle due seguenti voci aggregate:
- costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta ecc.) e all'entità dei costi di gestione.
12. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
13. Con l'approvazione del Piano Finanziario il Comune determina il costo del servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione di determinazione della tariffa della TARI, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione della tariffa si intende prorogata la tariffa deliberata l'anno precedente.
4. La tariffa della TARI è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
5. L'attribuzione dei costi del Piano Finanziario alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa viene stabilita annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono determinate le tariffe della TARI, in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999, assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche

come previsto dal comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99.

6. La tariffa è commisurata tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999.
7. La tariffa è articolata in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato I del DPR 158/99 e riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
8. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
9. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
10. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 3%.

Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 9 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, già impostate in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 10 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume

come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura, salvo variazioni in corso d'anno.

Articolo 11 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 13 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 14 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di fatto non occupati;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli e le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es: parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.);
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) i locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
 - i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione (balconi, terrazze ecc.);
 - l) le parti comuni degli edifici condominiali fatto salvo l'uso esclusivo;
 - m) le aree scoperte adibite a verde;
 - n) i locali delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;
 - o) le celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
 - p) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 15 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, limitatamente al periodo interessato, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del:
 - 30 %, in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1.500 metri;
 - 40 %, in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita superiore a 1.000 metri.
5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - 30 %: per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - 30 %: per locali diversi dalle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, purché l'uso non continuativo risulti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;

- 30 %: per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero. Per tali utenze il numero di componenti il nucleo familiare è pari ad uno;

- 30 %: per i fabbricati rurali occupati ad uso abitativo da agricoltori.

6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il livello complessivo delle riduzioni ed agevolazioni non può superare l'80% dell'imposta senza riduzioni ed agevolazioni.
7. Le riduzioni ed esenzioni sono applicabili dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dal presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 16 - AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa rifiuti è ridotta nella misura del 50% per le abitazioni occupate da nuclei familiari con **ISEE** non superiore a € 7.000,00 (settemila). La tassa rifiuti è ridotta nella misura del 60% per le abitazioni occupate da nuclei familiari con **ISEE** non superiore a € 7.000,00 (settemila) che abbiano al proprio interno almeno un componente con disabilità minimo il 75% di invalidità. La riduzione ha valenza annuale e si applica a coloro che, trovandosi nelle condizioni, produrranno, a seconda della richiesta, apposita dichiarazione ISEE vigente e documentazione probatoria dello stato di disabilità. L'ISEE vigente fa riferimento al reddito dell'ultima dichiarazione che a sua volta si riferisce all'anno precedente a quello per il quale si formula l'istanza. Nei casi consentiti dalla normativa vigente, è altresì consentito calcolare un ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni peggiorative della situazione reddituale. Qualora dal controllo risultasse che non vi sono i presupposti per il beneficio, la tassa rifiuti verrà recuperata maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Alle utenze domestiche che praticano il **compostaggio domestico** si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 30%. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare preventiva istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla documentazione dimostrante la disponibilità di un attrezzatura idonea al compostaggio domestico e contenere l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare

la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:

- l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza;
- le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo e effettuare la pratica secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune;
- dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.

3. La quota variabile della tassa è ridotta del 10% qualora, per i bambini presenti nel nucleo familiare con età inferiore a 3 anni, si utilizzino **pannolini lavabili**. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare preventiva istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare l'utilizzo di pannolini lavabili in modo continuativo. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare il reale utilizzo dei pannolini lavabili.

4. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico e dell'utilizzo di pannolini lavabili. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di produzione della relativa documentazione o nel caso in cui non vengano consentiti i controlli richiesti.

6. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dal presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.

Articolo 17 - ESENZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Sono totalmente esenti dalla TARI :

- a) i nuclei familiari composti da pensionati oppure permanentemente invalidi al lavoro, oltre che da eventuali familiari fiscalmente a carico, che abbiano al contempo una valutazione ISEE non superiore a € 7.000,00 (settemila). L'ISEE dovrà prodursi secondo la regola prevista dall'art. 16 comma 1;

b) i nuclei familiari assistiti direttamente dai Servizi Sociali del Comune. L'esenzione si applica per il periodo di assistenza che deve essere comprovato da apposita documentazione rilasciata dai Servizi stessi.

2. L'esenzione ha valenza annuale e si applica a coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, produrranno apposita autocertificazione.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.

4. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente.

Articolo 18 - AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE: RIFIUTI SPECIALI

1. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella :

Categoria di attività DPR 158/99 - % di abbattimento:

c. cat. 9 e cat. 10 (ospedali – case di cura e riposo) - 50%

d. altre attività - 30%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché, ove possibile, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice C.E.R.

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice C.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento degli stessi tramite soggetto autorizzato.

4. Se tale documentazione non venisse prodotta oppure se dal controllo della stessa risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi o comunque non assimilati agli urbani, la tassa rifiuti dovrà essere corrisposta maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. In attuazione dell'art. 1 comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie del DPR 158/99 con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Categoria DPR 158/99 – Descrizione:

20 – Attività industriali con capannoni di produzione

21 – Attività artigianali di produzione beni specifici

6. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.
7. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
8. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

Articolo 19 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13 il coefficiente presunto applicato di produzione rifiuti (Kd), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver

avviato al riciclo, fino ad un tetto massimo dell'80%, tenendo conto del carattere estimatorio del coefficiente Kd di produzione di rifiuti applicato.

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = Q_{dich} / (Kd * S)$$

intendendo per:

Q_{dich} = quantità di rifiuti assimilati avviata al riciclo;

Kd = coefficiente di produttività specifica per metro quadrato adottato;

S = superficie operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente;

- copia dei Formulari, dichiarazione MUD, attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/1999, al fine di consentire al Comune di verificare le quantità di rifiuti avviate a riciclo.

Nel caso in cui la percentuale di riduzione R risulti superiore al 100%, resta ferma l'applicabilità della riduzione nel limite indicato, emergendo esclusivamente che la produzione effettiva dei rifiuti da parte dell'utente è superiore a quella stimata per l'applicazione della tariffa (Kd), rimanendo correttamente imputato al produttore l'onere connesso al rifiuto prodotto in eccesso.

4. Alle attività di agriturismo e a quelle di ristorazione che praticano il **compostaggio** dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI. Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dal presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di un impianto idoneo a praticare il compostaggio, nonché contenere l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.

5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il Comune e/o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI indebitamente ridotta, maggiorata dalla sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. E' prevista una riduzione del 30% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso **stagionale** od altro uso **non continuativo** ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli **prodotti alla spina** (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta del 50% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.

8. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 30% sulla quota variabile della tassa, per i locali ed aree scoperte operative di attività ed esercizi commerciali il cui ricavato venga danneggiato dalla presenza di **cantieri aperti** per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche o parcheggi pertinenziali. L'agevolazione, ragguagliata al periodo di durata, risulterà applicabile esclusivamente qualora i lavori comportino il blocco della circolazione veicolare e per il tempo del fermo.

10. L'**area scoperta** operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.

12. Le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e socio-sanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.

13. Per le **nuove iniziative produttive** la deliberazione annuale delle tariffe potrà stabilire una percentuale di riduzione dalla tassa applicabile fino alla misura del 100%, con una soglia massima ragguagliata ad anno.

Articolo 20 - ESENZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento della TARI :

- a) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da chi esercita un mestiere itinerante (mimi, suonatori, pittori ecc.);
- b) le occupazione temporanee di suolo pubblico effettuate da ONLUS o da altre associazioni senza scopo di lucro che non somministrino alimenti e bevande, ne svolgono attività commerciali o di promozione pubblicitaria.

Articolo 21 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate fino ad un limite massimo della riduzione del 80%.

Articolo 22 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Il costo dei rifiuti per i locali ed aree scoperte occupati e detenuti in via esclusiva dal Comune e le scuole pubbliche è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI.

Articolo 23 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale precompilato dall'Ente, mediante bonifico alle coordinate parimenti indicate, ovvero quant'altro previsto dalla normativa vigente al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di aprile, giugno, agosto ed ottobre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 10,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
7. In attesa dell'approvazione delle tariffe relative alla TARI ed all'approvazione del Bilancio di Previsione, è possibile richiedere il versamento in acconto di due rate sulla base degli importi versati nell'annualità precedente.

Articolo 24 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa rifiuti TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni o esenzioni;
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia anagrafica nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
5. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
6. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
8. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto con vincolo di solidarietà e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante o del soggetto con vincolo di solidarietà (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dell'immobile;

- d) la superficie dei locali occupati e relative pertinenze ;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione degli stessi;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o esenzioni.
9. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e ragione sociale dell'impresa, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, e sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali degli immobili e delle aree scoperte operative;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e detassazioni.
10. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata o direttamente agli uffici del Comune o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
11. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.
12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, che mantengono il possesso o la detenzione dei locali, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di decesso. In caso contrario dovranno presentare la dichiarazione di cessazione.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione prevista dal comma 1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 26 - ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Per l'omessa e/o l'infedele presentazione della dichiarazione viene notificato al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio e/o in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tale avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo raccomandata a/r.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. A norma del Regolamento Generale delle Entrate può essere consentita, su richiesta del contribuente, la rateazione del pagamento delle somme indicate nell'avviso stesso.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive .

Articolo 27 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 28 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97. Per i versamenti effettuati in ritardo si applica quanto previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 472/97 (ravvedimento operoso). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. Per la sanzione amministrativa tributaria prevista dal comma 1 del presente articolo non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28 comma 2 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Leg.vi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 28, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 10 (dieci).

Articolo 30 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23/2011, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 31 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Allegato sub "e"

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti anno 2015". Relaziona l'Assessore Citarella.




ASSESSORE CITARELLA – Grazie. In un'ottica di continuità dell'azione amministrativa e per realizzare gli obiettivi fissati dagli indirizzi dell'Amministrazione, si è ritenuto di rivisitare il Regolamento della TARI approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 9 settembre 2014. Il nuovo Regolamento, oggetto della presente proposta, prevede la concessione di un'ulteriore agevolazione ed esenzione a carico del Bilancio Comunale e in favore dei nuclei familiari meno abbienti e con la presenza di soggetti diversamente abili; inoltre, prevede incentivi per la raccolta differenziata, ai fini anche di una riduzione della produzione dei rifiuti. Rispetto alla precedente regolamentazione delle utenze domestiche, si segnala un aumento rilevante della percentuale della riduzione della tassa per alcune tipologie di nuclei familiari, infatti è stata prevista una riduzione del 50% per i nuclei familiari con ISEE fino ad Euro 7.000,00; l'esenzione del Tributo è prevista per nuclei familiari con componenti pensionati con ISEE fino a 7.000,00 Euro. Per le utenze non domestiche si segnala, tra le altre, la riduzione della Tassa per le attività di agriturismo e ristorazione che praticano il compostaggio. La nuova regolamentazione rispecchia l'indirizzo dell'azione amministrativa che è tesa a consentire il pagamento del Tributo alla generalità dei contribuenti, riducendo al contempo la percentuale di mancato incasso della tassa da parte dell'Ente. Pertanto si propone al Consiglio di approvare la proposta di Delibera agli atti, di stabilire per il solo anno 2015 il differimento di due mesi di ciascuna scadenza indicata all'Art. 23, comma 2 del Regolamento TARI e quindi la scadenza di aprile viene differita a giugno, quella di giugno viene differita ad agosto, quella di agosto 2015 ad ottobre 2015 e l'ultima scadenza di ottobre viene differita al 31 dicembre 2015. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie Assessore. Se non ci sono interventi, si passa alla votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La proposta passa con 10 voti favorevoli e quindi all'unanimità dei presenti. Con lo stesso criterio votiamo anche l'immediata eseguibilità. Stessa votazione.

Del che è verbale, letto e sottoscritto:


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto messo comunale che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno:
25 MAG 2015
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 9 GIU. 2015

Dalla Residenza Municipale 25 MAG 2015

Il messo comunale


Pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno _____
e contro di essa _____ sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale _____

Il messo comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

ai sensi dell' art. 134 – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

Dalla Residenza Municipale 25 MAG 2015



Il Segretario generale
